

14 Marzo 2025 ore 11.30

***PIAO: Sottosezione rischi
corruttivi e trasparenza***

Relatore – Dr. Christian De Feo

ASMEL

ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ
E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI
LOCALI

CONTATTI

WWW.ASMEL.EU

800165654 INT.3

WEBINAR@ASMEL.EU

IL P.I.A.O.

Il **PIAO** è un documento unico di programmazione e governance che sostituisce una serie di Piani che finora le amministrazioni erano tenute a predisporre. L'obiettivo è la semplificazione dell'attività amministrativa e una maggiore qualità e trasparenza dei servizi pubblici. Con l'introduzione del PIAO si vuole garantire la massima semplificazione, la qualità e la trasparenza dei servizi per cittadini e imprese e la progressiva reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, nel rispetto del D.Lgs 150/2009 e della Legge 190/2012. Per l'anno 2025 il PIAO deve essere adottato entro il 31 gennaio 2025 dalle Amministrazioni centrali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, oppure entro il 30 marzo 2025 con riferimento alla data di differimento del termine di approvazione del bilancio (28 febbraio 2025) dagli Enti Locali.

IL P.I.A.O.

Il **PIAO** contiene la **scheda anagrafica** dell'amministrazione ed è suddiviso nelle **Sezioni** di cui agli articoli 3, 4 e 5. Le sezioni sono a loro volta ripartite in **sottosezioni** di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionali. Ciascuna sezione del **PIAO** deve avere contenuto sintetico e descrittivo delle relative azioni programmate, secondo quanto stabilito dal presente decreto, per il periodo di applicazione del Piano stesso, con particolare riferimento, ove ve ne sia necessità, alla fissazione di obiettivi temporali intermedi. Sono esclusi dal **PIAO** gli adempimenti di carattere finanziario.

IL P.I.A.O.

L'art. 6 del decreto ministeriale n. 132/2022, ha disciplinato le modalità semplificate per gli enti tenuti all'adozione del **PIAO con meno di cinquanta dipendenti**, individuando quali **“Sezioni” obbligatorie** le seguenti:
Scheda anagrafica dell'Amministrazione.

Sezione Valore pubblico, limitatamente alla sottosezione “2.3 Rischi corruttivi e trasparenza”.

- Sezione Organizzazione e capitale umano relativamente a tutte le sottosezioni di programmazione ma con semplificazione nei contenuti di ciascuna. Alla luce delle disposizioni regolamentari in commento, e dello schema tipo di PIAO allegato al decreto ministeriale, **gli enti con meno di cinquanta dipendenti non sono tenuti ad inserire nel proprio PIAO e, quindi a dare seguito alle attività previste da ciascuna, le seguenti sezioni:**

- Valore pubblico**
- Performance**
- Monitoraggio**

Con la delibera n. 31 del 30 gennaio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha ufficialmente approvato l’Aggiornamento 2024 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022. Questo aggiornamento introduce importanti indicazioni rivolte ai piccoli Comuni italiani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e meno di 50 dipendenti.

L’aggiornamento al PNA si pone come guida pratica per aiutare i piccoli Comuni nell’elaborazione della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Questo strumento è essenziale per migliorare la prevenzione della corruzione, l’efficienza amministrativa e la gestione delle risorse a disposizione.

L’Anac è consapevole delle difficoltà operative che questi enti affrontano a causa di strutture organizzative limitate. Per questo motivo, l’Aggiornamento 2024 propone semplificazioni e strumenti di supporto specificamente ideati per le realtà amministrative più piccole.

Una delle novità più significative è l'introduzione di un applicativo digitale, progettato per supportare i Responsabili della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT). Questo strumento permette di inserire dati obbligatori e di compilare automaticamente la sezione dedicata ai rischi corruttivi del PIAO. Attualmente, l'applicativo è disponibile esclusivamente per i piccoli Comuni di cinque regioni del Mezzogiorno. Nei prossimi mesi è prevista un'estensione del servizio ad altre aree. I contenuti e le indicazioni dell'Aggiornamento al PNA sono confluiti in questo nuovo applicativo informatizzato che consentirà, mediante una procedura guidata, tenendo conto della propria realtà organizzativa e delle attività svolte, di inserire tutti i dati e i campi previsti.

Il RPCT può specificare all'interno della sezione i compiti principali e le responsabilità dei vari attori coinvolti nel processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Tenuto conto che nei piccoli comuni, il Segretario comunale, che ricopre il ruolo di RPCT, può svolgere, in virtù della disciplina che ne definisce i compiti, anche il ruolo di responsabile della predisposizione delle altre sezioni del PIAO, si raccomanda che tali funzioni siano svolte nel rispetto dei diversi ambiti di competenze e responsabilità connesse alle singole pianificazioni oggetto delle sezioni del PIAO. Solo con la partecipazione attiva di tutti coloro, a vario titolo coinvolti o responsabili delle attività dell'amministrazione locale, è possibile conseguire una migliore condivisione degli obiettivi e la diffusione delle "buone pratiche", per una maggiore e concreta efficacia degli strumenti e delle azioni realizzate.

I comuni con meno di 50 dipendenti, dopo la prima adozione della sezione, valutano se nell'anno precedente si siano verificati o meno i seguenti eventi:

- Fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
- Modifiche organizzative rilevanti;
- Modifiche degli obiettivi strategici;
- Modifiche significative di altre sezioni del PIAO tali da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza.

Ove non siano intervenute le circostanze elencate, gli R.P.C.T. possono confermare per le successive due annualità la sezione del PIAO. Per confermare il PIAO, l'organo di indirizzo deve adottare una apposita delibera, specificando nella stessa che non si sono verificati gli eventi sopra descritti.

In caso contrario l'amministrazione adotta una nuova sezione del PIAO nella quale dar conto dei fattori intervenuti e dei correttivi apportati nell'ambito del nuovo PIAO.

Gli obiettivi specifici di anticorruzione e trasparenza, da programmare alla luce delle peculiarità dell'ente e degli esiti dell'attività di monitoraggio, devono, inoltre, essere volti alla creazione del valore pubblico.

Elenco obiettivi strategici proposti da ANAC in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza:

- revisione e miglioramento della regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi);
- incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale del comune;
- miglioramento del ciclo della performance in una logica integrata (performance, trasparenza, anticorruzione);
- condivisione di esperienze e buone pratiche in materia di prevenzione della corruzione (ad esempio costituzione/partecipazione a Reti di RPCT in ambito territoriale);

Per le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti, le aree di rischio da valutare in quanto obbligatorie ai sensi dell'art. 6 del DM n. 132/2022 sono:

- **Area contratti pubblici** (affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al d.lgs. 36/2023, ivi inclusi gli affidamenti diretti).
- **Area contributi e sovvenzioni** (erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).
- **Area concorsi e selezioni** (procedure svolte per l'assunzione del personale e per le progressioni di carriera).
- **Area autorizzazioni e concessioni** (che con riguardo ai comuni ricomprende, ad esempio, il rilascio di permessi di costruire, le autorizzazioni edilizie anche in sanatoria, i certificati di agibilità, i certificati di destinazione urbanistica (CDU), la scia edilizia, il rilascio di licenza per svolgimento di attività commerciali etc.)

Le amministrazioni possono, inoltre, valutare di mappare due ulteriori processi ritenuti particolarmente a rischio, soprattutto nelle amministrazioni comunali di minori dimensioni:

- **Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza;**
- **Partecipazione del comune a enti terzi.**

Al fine di agevolare i piccoli comuni, sono state sviluppate da ANAC sia per le aree che per i processi appena elencati, specifiche mappature contenute in un apposito allegato al presente aggiornamento PNA 2022 denominato **Allegato 1**.

Le mappature proposte sono una guida per gli RPCT per l'individuazione dei processi che caratterizzano l'attività amministrativa del comune, dei rischi e delle misure che ritengono riferibili alla realtà del proprio Ente. È comunque possibile modificare i rischi proposti, aggiungerne altri e prevedere strumenti di prevenzione ulteriori rispetto a quelli suggeriti da ANAC. Si raccomanda ai RPCT, inoltre, di considerare **specifiche misure di prevenzione in tutti i casi in cui sia attribuita ai titolari di incarichi politici la responsabilità degli uffici e dei servizi o il potere di adottare atti di natura tecnica gestionale.**

Nella apposita sezione del PIAO, i RPCT programmano il monitoraggio delle misure specifiche (programmazione del monitoraggio, frequenza del monitoraggio) da attuarsi nel triennio di vigenza, prevedendo, altresì, la rendicontazione degli esiti dello stesso.

In relazione al monitoraggio delle singole misure anticorruzione dovrà precisarsi se questo avverrà ogni anno, ogni due, oppure ogni tre, avendo come riferimento il triennio di validità della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO. Inoltre, qualsiasi sia la scelta operata dall’Ente, nel documento si dovrà precisare se il monitoraggio avrà una cadenza semestrale o annuale. Quanto agli esiti del monitoraggio, in corrispondenza di ciascuna misura, i RPCT potranno riportare gli esiti delle verifiche svolte. Così, ad esempio, per misure che hanno un indicatore di attuazione che consiste nell’adozione di un atto, l’ente potrà indicare se l’atto è stato adottato o meno (SI/NO). Per misure, invece, con indicatori espressi in termini di percentuale, le amministrazioni potranno precisare la fascia di attuazione raggiunta: a) tra 80 e 100 %; b) tra 50 e 80%; c) tra 0 e 50%. Ove dal monitoraggio emerga un risultato “negativo”, il RPCT è chiamato ad illustrarne le ragioni. L’attività di monitoraggio compete non solo ai RPCT ma anche ai dirigenti e agli OIV/Nuclei di valutazione che concorrono, ciascuno per i propri profili di competenza, a garantire un supporto al RPCT.

L'individuazione e la programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresenta una parte fondamentale della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO. Le misure devono essere in grado di neutralizzare i fattori abilitanti il rischio, sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo, adeguate alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione, gradualmente rispetto al livello di esposizione del rischio residuo. Al fine di aiutare i RPCT nella programmazione delle misure generali - trasversali a tutte le aree di rischio, da prevedere obbligatoriamente nella sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, ANAC ha elaborato una apposita scheda “Misure Generali” (Allegato 2), che contiene un'elencazione di tali strumenti di prevenzione. In una prospettiva di semplificazione e alleggerimento degli oneri amministrativi sono state previste per i piccoli comuni con meno di 5000 abitanti e 50 dipendenti solo le seguenti misure di carattere generale obbligatorie:

- codice di comportamento dei dipendenti;
- autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali;
- misure di disciplina del conflitto d'interesse;
- formazione sui temi dell'etica e della legalità e sulla contrattualistica pubblica;

- tutela del whistleblower;
- misure alternative alla rotazione ordinaria;
- inconferibilità/incompatibilità per funzioni dirigenziali o ad esse equiparabili (Segretario generale e titolari di incarichi di Elevata qualificazione - EQ);
- patti di integrità;
- divieto di pantouflage;
- monitoraggio dei tempi procedurali;
- Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA);
- commissioni di gara e di concorso;
- rotazione straordinaria.

Inoltre, a supporto del RPCT, per la corretta attuazione della misura della inconferibilità/incompatibilità è stata elaborata una tabella sinottica che riporta gli specifici divieti previsti dal d.lgs. n. 39/2013 per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti per titolari di incarico amministrativo di vertice e titolari di incarichi dirigenziali.

La Trasparenza, come noto, con la legge n. 190/2012 ha assunto una valenza chiave quale misura generale per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione.

Per supportare l'elaborazione di questa sottosezione da parte dei piccoli comuni è stato predisposto un apposito file Excel **(sostitutivo per tali enti dell'Allegato 1) della delibera ANAC n. 1310/2016)** che elenca tutti gli obblighi di pubblicazione applicabili ai comuni **con meno di 5000 abitanti e meno di 50 dipendenti**, secondo le indicazioni date nel tempo da ANAC nei vari PNA e relativi aggiornamenti.

I RPCT avranno, quindi, un unico documento che possono consultare per programmare la misura della trasparenza, specificatamente tarato sulla realtà dei piccoli comuni.

Questo documento - in cui sono stati individuati il contenuto degli obblighi e la denominazione delle sottosezioni livello 1 (Macrofamiglie) e livello 2 - richiede di precisare il Responsabile dell'ufficio/struttura responsabile tenuti alla pubblicazione (ed eventualmente se diverso dallo stesso, del Responsabile dell'elaborazione e trasmissione del dato), le tempistiche della pubblicazione e dell'Aggiornamento nonché di programmarne il monitoraggio.

Gli strumenti di contrasto alla Corruzione

1. Adozione, in ogni ente, del **PIAO** con particolare riguardo alla Sezione Rischi corruttivi;
2. Adempimenti in materia di **trasparenza**;
3. Adozione **codici di comportamento**;
4. Criteri e modalità di **rotazione del personale**;
5. Obbligo di **astensione in caso di conflitto di interesse**;
6. Disciplina specifica in materia di svolgimento di **incarichi d'ufficio, attività e incarichi extra-istituzionali**
7. Disciplina specifica in materia di **conferimento di incarichi dirigenziali** in caso di particolari attività o incarichi precedenti;
8. **Incompatibilità** specifiche per posizioni dirigenziali.

Gli strumenti di contrasto alla Corruzione

9. Disciplina specifica in materia di formazione di **commissioni**, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;
10. Disciplina specifica in materia di **attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro**;
11. Disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua **segnalazioni di illecito** (c.d. whistleblower);
12. Attività di **formazione** in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.

Gli attori dell'anti corruzione

- Gli organi di indirizzo politico-amministrativo Consiglio e Giunta;
- i Responsabili di E.Q. per condividere gli obiettivi della sottosezione **RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**. La loro collaborazione è, infatti, fondamentale per consentire al RPCT e all'organo di indirizzo che adotta la sottosezione di definire misure concrete e sostenibili da un punto di vista organizzativo entro tempi chiaramente definiti.
- i dipendenti che devono partecipare attivamente al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, nonché alle definizioni delle misure di prevenzione e di attuazione delle stesse. A tal proposito si ricorda il dovere per i dipendenti di prestare la loro collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nella sottosezione **RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**. La violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito ed è oggetto di sanzione disciplinare.
- gli stakeholders - consultazione mediante raccolta via web o nel corso di incontri. Gli esiti della consultazione devono essere pubblicati sul sito internet e all'interno della sottosezione con l'indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli input generati da tale partecipazione.

La sottosezione “**Rischi corruttivi e trasparenza**”, di fatto **sostituisce il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)**, che viene ancora redatto dagli enti pubblici economici, dalle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ed è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall’organo di indirizzo, ai sensi della Legge n. 190/2012 e che vanno formulati in una logica di integrazione con quelli specifici programmati in modo funzionale alle strategie di creazione di valore. Gli elementi essenziali della sottosezione, volti a individuare e a contenere rischi corruttivi, sono quelli indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione **PNA 2023-2025, Aggiornamento PNA 2022** e negli atti di regolazione generali adottati dall’ANAC ai sensi della **Legge n. 190/2012** e dei **Decreti Legislativi n. 33/2013 e n. 97/2016 e smi.**

Per la corretta impostazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO si richiama quanto già indicato dall'Autorità negli **“Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”** e nel **PNA 2022-2024**, al quale si aggiunge il **PNA 2023-2025 e l'aggiornamento 2024**, dove si modifica soprattutto la parte riguardante i contratti pubblici, il PNRR e le modalità semplificate per i piccoli Comuni. Per la stesura del PIAO, si ribadisce quanto stabilito dall'art. 7 del Decreto 30 giugno 2022 n. 132 ovvero che lo stesso deve essere predisposto esclusivamente in **formato digitale e pubblicato sul sito in PDF** per cui :

- è preferibile ricorrere ad una previa organizzazione logico schematica del documento e rispettarla nella sua compilazione, al fine di rendere lo stesso di immediata comprensione e di facile lettura e ricerca;*
- si raccomanda l'utilizzo di un linguaggio tecnicamente corretto ma fruibile ad un novero di destinatari eterogeneo, che devono essere messi in condizione di comprendere, applicare e rispettare senza dubbi e difficoltà;*
- *compilazione di un documento snello, in cui sono presenti link di rinvio, senza sovraccaricarlo di dati o informazioni non strettamente aderenti o rilevanti per il raggiungimento dell'obiettivo;*

Valutazione di impatto del contesto esterno per evidenziare se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente, culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Valutazione di impatto del contesto interno per evidenziare se la mission dell'ente e/o la sua struttura organizzativa, sulla base delle informazioni della Sezione 3.2, possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo della stessa.

Mappatura dei processi sensibili al fine di identificare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con focus sui processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico .

Identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti (quindi analizzati e ponderati con esiti positivo).

Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio. Individuati i rischi corruttivi le amministrazioni programmano le misure sia generali, previste dalla legge 190/2012, che specifiche, per contenere i rischi corruttivi individuati. Le misure specifiche sono progettate in modo adeguato rispetto allo specifico rischio, calibrate sulla base del miglior rapporto costi benefici e sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo. Devono essere privilegiate le misure volte a raggiungere più finalità, prime fra tutte quelle di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità. Particolare favore va rivolto alla predisposizione di misure di digitalizzazione.

Monitoraggio sull' idoneità e sull'attuazione delle misure.

Programmazione dell'attuazione della trasparenza e relativo monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 e delle misure organizzative utili a garantire l'accesso civico semplice e generalizzato.

La valutazione del rischio si articola **in tre fasi: l'identificazione, l'analisi e la ponderazione.**

L'identificazione del rischio ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. Questa fase è cruciale perché **un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito.** E' fondamentale in questa fase il **coinvolgimento della struttura organizzativa** in quanto i responsabili degli uffici (o processi), avendo una conoscenza approfondita delle attività svolte dall'amministrazione, possono facilitare l'identificazione degli eventi rischiosi.

In ogni caso, è opportuno che il **RPCT**, nell'esercizio del suo ruolo, mantenga un **atteggiamento attivo**, attento a individuare eventi rischiosi che non sono stati rilevati dai responsabili degli uffici e a integrare, eventualmente, **il registro (o catalogo)** dei rischi. Similmente tutti i soggetti, evidenziati nelle prossime slide, devono contribuire attivamente, in quanto **l'adeguata gestione del rischio è responsabilità dell'intera amministrazione e non unicamente del RPCT.**

Analisi - Per una corretta identificazione dei rischi è necessario definire, in via preliminare, **l'oggetto di analisi**, ossia l'unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi.

Oggetto di analisi può essere, infatti, l'intero processo o le singole attività di cui si compone il processo. Si ritiene che il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi debba essere rappresentato dal **processo**. Per ogni processo rilevato nella mappatura sono identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi. Rappresentando il livello minimo di analisi, esso è ammissibile per amministrazioni di **dimensione organizzativa ridotta** o con poche risorse e competenze adeguate allo scopo, ovvero in particolari situazioni di criticità.

L'impossibilità di realizzare l'analisi a un livello qualitativo più avanzato deve essere adeguatamente motivata nel PTPCT (Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza).

In ogni caso il PTPCT deve programmare iniziative e azioni per migliorare gradualmente nel tempo il dettaglio dell'analisi. E' auspicabile che le amministrazioni affinino nel tempo le loro metodologie, passando dal livello minimo di analisi (per processo) ad un livello via via più dettagliato (per attività).

Selezione delle tecniche e delle fonti informative - Per procedere all'identificazione degli eventi rischiosi è opportuno che ogni amministrazione utilizzi una pluralità di tecniche e prenda in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative.

Le tecniche utilizzabili per l'individuazione degli eventi corruttivi sono costituite da:

- ✓ *risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno realizzate nelle fasi precedenti;*
- ✓ *incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici o il personale dell'amministrazione che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità;*
- ✓ *le risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT e delle attività svolte da altre strutture di controllo interno (es. internal audit) laddove presenti;*
- ✓ *le eventuali segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o tramite altra modalità (es. segnalazioni raccolte dal RUP);*
- ✓ *il registro di rischi realizzato da altre amministrazioni, simili per tipologia e complessità organizzativa, analizzati nel corso di momenti di confronto e collaborazione.*

Ogni amministrazione, tenuto conto della dimensione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, stabilirà le tecniche da utilizzare per identificare i rischi.

Le tecniche impiegate devono essere indicate nella Sezione Rischi corruttivi e trasparenza.

METODOLOGIA PROPOSTA DAL PNA PER ANALISI DEL RISCHIO CORRUZIONE

Quali possono essere i fattori abilitanti del rischio corruttivo:

- ✓ ***manca*za di misure di trattamento del rischio (controlli):** in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- ✓ ***manca*za di trasparenza;**
- ✓ ***eccessiva* regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;**
- ✓ ***esercizio* prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;**
- ✓ ***scarsa* responsabilizzazione interna;**
- ✓ ***inadeguatezza* o assenza di competenze del personale addetto ai processi;**
- ✓ ***inadeguata* diffusione della cultura della legalità;**
- ✓ ***manca*ta attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.**

Esempi di indicatori di stima del livello del rischio da utilizzare nel processo valutativo tenendo conto delle specificità dell'ente

livello di interesse “esterno”: grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi
opacità del processo decisionale	l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità
grado di attuazione delle misure di trattamento	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Tipologie di misure generali e specifiche

controllo	attengono all'area di verifica riguardo il rispetto di determinate prescrizioni normative
trasparenza	riguardano il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa
definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento	azioni che consentono di guidare e orientare i dipendenti alla costruzione di solide protezioni comportamentali per esempio il codice di comportamento
regolamentazione	sono le misure che prevedono l'adozione di specifici atti normativi, per esempio i regolamenti
semplificazione	azioni che consentono ai cittadini la semplificazione nei rapporti con l'ente pubblico
formazione	comprendono le attività formative del personale rivolte all'aggiornamento delle competenze e delle tematiche dell'etica e della legalità
sensibilizzazione e partecipazione	azioni finalizzate alla estensione della partecipazione e alla condivisione, laddove possibile, delle scelte da adottare
rotazione	azioni che attengono alle procedure o all'assegnazione di compiti mediante la rotazione
segnalazione e protezione	azioni mirate alla possibilità di segnalare illeciti fruendo di concrete misure di tutela
disciplina del conflitto di interessi	è l'insieme delle attività finalizzate al monitoraggio dei rapporti tra i dipendenti e i destinatari dell'azione amministrativa

Misure di prevenzione e collegamenti

Misure di prevenzione e collegamenti

Sezione
Rischi
corruttivi e
trasparenza

QUADRO NORMATIVO
Ruoli e responsabilità (RPCT, dirigenti, Nucleo)
Metodologia per l'adozione del PTPCT e forme di consultazione
Aree a rischio corruzione e misure di prevenzione
Misure di trasparenza
Coordinamento ciclo performance
Piano di comunicazione e formazione
Flussi informativi e whistleblowing
Sistema disciplinare
Monitoraggio e aggiornamento

**Codice
di
comportamento**

**Piano
della
performance**

Indicatori di monitoraggio

Tipologia di misura	Esempi di indicatori
misure di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.
misure di trasparenza	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	numero di incontri o comunicazioni effettuate
misure di regolamentazione	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura
misure di semplificazione	presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzano esemplifichino i processi
misure di formazione	numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)
misure di sensibilizzazione e partecipazione	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti
misure di rotazione	numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale
misure di segnalazione e protezione	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti
misure di disciplina del conflitto di interessi	specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interesse tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente
misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).	presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo

Il monitoraggio costante del PIAO

In questa sezione, con esclusione delle amministrazioni fino a 50 dipendenti, dovranno essere indicati gli strumenti e le modalità di monitoraggio, incluse le **rilevazioni di soddisfazione degli utenti**, delle sezioni precedenti, nonché i soggetti responsabili.

Il monitoraggio delle sottosezioni “**Valore pubblico**” e “**Performance**”, avverrà in ogni caso secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 150 del 2009 mentre il monitoraggio della sezione “**Rischi corruttivi e trasparenza**”, secondo le indicazioni di ANAC.

In relazione alla Sezione “**Organizzazione e capitale umano**” il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance sarà effettuato su base triennale dal **Nucleo di valutazione**.

Il monitoraggio costante del PIAO

Il rafforzamento del monitoraggio per le amministrazioni/enti di minori dimensioni, che normalmente effettuano la programmazione anticorruzione e trasparenza una sola volta ogni tre anni, è particolarmente utile perché:

- ✓ attraverso il monitoraggio possono venire in rilievo fatti penali, intercettati rischi emergenti, identificati processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, così da modificare il sistema di gestione del rischio per migliorare i presidi adottati, potenziando e rafforzando gli strumenti in atto ed eventualmente promuovendone di nuovi;
- ✓ gli esiti del monitoraggio sono utili per la definizione della programmazione per il triennio successivo
- ✓ il responsabile della sezione anticorruzione e trasparenza può trarre dal monitoraggio delle misure anticorruptive e dell'intera sezione, elementi utili per capire se sia necessario intervenire anche in altre sezioni.

Il monitoraggio costante del PIAO

Quanto all'ambito oggettivo del monitoraggio sulle misure, in via preliminare, si evidenzia che:

✓ *tutte le amministrazioni/enti che impiegano risorse pubbliche connesse agli interventi del PNRR e ai fondi strutturali svolgono un monitoraggio trimestrale sui processi che coinvolgono la gestione di tali fondi;*

✓ *Per quanto riguarda la corretta attuazione delle misure di trasparenza, sempre in una logica di semplificazione, per tutte le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, il monitoraggio va limitato ad un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e da indicare già nella fase di programmazione. Tale campione va modificato, anno per anno, in modo che nel triennio si sia dato conto del monitoraggio su tutti quelli previsti dal d.lgs. n. 33/2013;*

✓ *con riferimento alle misure generali diverse dalla trasparenza, come ad esempio la formazione, il whistleblowing, il pantouflage, la gestione del conflitto di interessi, occorre tener conto dei rilievi emersi nella relazione annuale del RPCT, concentrando l'attenzione del monitoraggio in particolare su quelle misure rispetto alle quali sono emerse criticità.*

Il monitoraggio per il numero dei dipendenti degli enti

Monitoraggio per amministrazioni/enti con dipendenti da 1 a 15

Cadenza temporale

è raccomandato che il monitoraggio venga svolto almeno 1 volta l'anno

Campione

rispetto ai processi selezionati in base ad un principio di priorità legato ai rischi individuati in sede di programmazione delle misure, ogni anno viene esaminato almeno un campione la cui percentuale si raccomanda non sia inferiore al 30%, salvo deroga motivata.

Monitoraggio per amministrazioni/enti con dipendenti da 16 a 30

Cadenza temporale

il monitoraggio viene svolto 2 volte l'anno

Campione

rispetto ai processi selezionati in base ad un principio di priorità legato ai rischi individuati in sede di programmazione delle misure, ogni anno viene esaminato almeno un campione la cui percentuale si raccomanda non sia inferiore al 30 %, salvo deroga motivata.

Monitoraggio per amministrazioni/enti con dipendenti da 31 a 49

Cadenza temporale

il monitoraggio viene svolto 2 volte l'anno

Campione

rispetto ai processi selezionati in base ad un principio di priorità legato ai rischi individuati in sede di programmazione delle misure, ogni anno viene esaminato almeno un campione la cui percentuale si raccomanda non sia inferiore al 50 %, salvo deroga motivata.

Monitoraggio per amministrazioni/enti con dipendenti da oltre i 50

Cadenza temporale il monitoraggio viene svolto 3 volte l'anno

Campione

rispetto ai processi selezionati in base ad un principio di priorità legato ai rischi individuati in sede di programmazione delle misure, ogni anno viene esaminato almeno un campione la cui percentuale si raccomanda non debba essere inferiore al 50 %, salvo deroga motivata.

Le sanzioni disciplinari per le violazioni delle previsioni della Sezione Rischi corruttivi del PIAO

Il comma 7 dell'art. 6 della legge 113/2021 dispone che in caso di mancata adozione del **PIAO** trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In caso di **mancata adozione** del Piano della performance è **fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.** Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente.

In caso di ritardo nell'adozione del PIAO o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.

Salvo che il fatto costituisca reato, si applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una **sanzione amministrativa non inferiore al minimo di euro 1.000 e non superiore nel massimo di euro 10.000**, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

WHISTLEBLOWING

Art. 54 bis del Dlgs 165 2001

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

A partire dal 26 novembre 2019 si assiste a un cambiamento di prospettiva: con la direttiva UE n. 2019/1937 è stato introdotto, per tutti gli Stati membri, un vero e proprio diritto alla segnalazione.

- ✓ **Ruolo del Whistleblowing:** a) strumento di prevenzione degli illeciti e b) manifestazione di un diritto umano (libertà di espressione);
- ✓ **Obiettivo della direttiva** è disciplinare la protezione dei whistleblowers (o “informatori” nella traduzione italiana del testo) all’interno dell’Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali;
- ✓ **La direttiva** prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l’emersione di illeciti, commessi non solo all’interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche delle imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.

Gli enti sono tenuti ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblowing*).

Le iniziative necessarie devono essere inserite nel PTPC e prevedere obblighi di riservatezza.

Le segnalazioni dovranno essere ricevute da un **numero ristretto** di persone (max 2-3), attraverso **canali differenziati e riservati**.

I dati identificativi del denunciante dovranno essere sostituiti da dei **codici sostitutivi** e l'ente dovrà predisporre dei modelli per ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto.

La delibera ANAC 311/2023

Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato. Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

La delibera ANAC 311/2023

Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono:

- la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, a quelli di diritto privato e l'estensione del novero di questi ultimi;
- l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica;

La delibera ANAC 311/2023

- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ESTERNE E PER L'ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO DELL'ANAC IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023, N. 24. Delibera ANAC n. 301 del 12 luglio 2023

Con questo regolamento l'ANAC disciplina i procedimenti di:

1. gestione delle segnalazioni esterne effettuate dal whistleblower;
2. accertamento di ritorsioni adottate, all'interno dei soggetti del settore pubblico e del settore privato, nei confronti del whistleblower e conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 21, comma 1, lett.a) del d.lgs. 23/2024 alla persona fisica individuata come responsabile;
3. accertamento di ritorsioni adottate, all'interno dei soggetti del settore pubblico e del settore privato, nei confronti di uno o più dei seguenti soggetti:
 - Il facilitatore;

Il regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio

- le persone del medesimo contesto lavorativo del whistleblower, legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ovvero i colleghi di lavoro del whistleblower, i quali lavorando nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;
- gli Enti di proprietà del whistleblower;
- gli Enti presso i quali il whistleblower lavora;
- gli Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del whistleblower e conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 21, comma 1, lett.a) del d.lgs. 23/2024 alla persona fisica individuata come responsabile;

4. accertamento della condotta volta ad ostacolare o a tentare di ostacolare la segnalazione di illeciti ovvero la segnalazione esterna e conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 21, comma 1, lett. a) del d.lgs. 24/2023 alla persona fisica individuata come responsabile.

Il regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio

Con il Regolamento l'ANAC ha stabilito che le trasmissioni delle segnalazioni esterne devono essere effettuate in forma scritta e il whistleblower dovrà avvalersi prioritariamente della piattaforma informatica disponibile nel sito istituzionale dell'Autorità, compilando il modulo all'uopo predisposto.

In alternativa le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma orale mediante servizio telefonico con operatore messo a disposizione dall'Autorità ovvero, su richiesta motivata della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, secondo le modalità pubblicate nel sito istituzionale nonché nel rispetto delle linee guida adottate in materia dall'ANAC.

Le segnalazioni orali, oggetto di registrazione e successivo inserimento sulla piattaforma ANAC, avranno una durata non superiore a 15 minuti e potranno essere presentate esclusivamente nei giorni e nelle fasce orarie stabilite dall'Ufficio e rese note mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'ANAC.

Il ruolo del RPCT

La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)** un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PIAO e del monitoraggio. Ciò non deve comportare la deresponsabilizzazione degli altri attori per cui nella Sezione Rischi corruttivi e trasparenza bisogna specificare i compiti dei vari attori coinvolti nella gestione del rischio in modo da segnalare all'OIV/NDV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Il ruolo del RPCT

La figura del **RPCT**, è stata introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, quale punto di riferimento fondamentale interno ad ogni amministrazione per l'attuazione della citata normativa.

Il ruolo di tale soggetto è stato poi rafforzato dal d.lgs. 97/2016 che ha attribuito allo stesso anche la funzione di responsabile della trasparenza (**RPCT**). Il decreto ha previsto che l'organo di indirizzo assicuri al RPCT **poteri e funzioni idonei** a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, disponendo anche le **eventuali modifiche organizzative** a ciò necessarie. Infatti i RPCT possono avvalersi delle **strutture di vigilanza ed *audit interno***, laddove presenti, per:

- attuare il sistema di monitoraggio del PTPCT, richiedendo all'organo di indirizzo politico il supporto di queste strutture per realizzare le attività di verifica (*audit*) sull'attuazione e l'idoneità delle misure di trattamento del rischio;

Il ruolo del RPCT

- svolgere l'esame periodico della funzionalità del processo di gestione del rischio. Laddove le strutture di vigilanza e di *audit* interno non siano presenti a causa delle ridotte dimensioni delle amministrazioni o per altre ragioni organizzative, le stesse amministrazioni possono prendere in considerazione la possibilità di istituirle, eventualmente in collaborazione con altre amministrazioni, in applicazione del principio guida sulle collaborazioni.

È opportuno che i dipendenti partecipino attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT.

Negli **enti locali**, per specifica disposizione legislativa (art. 1, co. 7, l. 190/2012) il **RPCT è individuato**, di norma, **nel segretario o nel dirigente apicale**, salvo diversa e motivata determinazione.

Le funzioni del RPCT

Ulteriori funzioni del RPCT:

- ✓ **l'obbligo di vigilanza del RPCT sull'attuazione**, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del rischio contenute nel Piano;
- ✓ **l'obbligo di segnalare** all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- ✓ **l'obbligo di indicare** agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, co. 7, l. 190/2012).
- ✓ **NOVITA' IN MATERIA DI TRASPARENZA: l'obbligo di pubblicare** entro il 15 gennaio 2025 l'eventuale documento con elenco inadempienze in materia di trasparenza, redatto a seguito dell'attività di monitoraggio dall'OIV al 30.11.2024.

I risultati dell'attività svolta, tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPCT (Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza), sono resi noti dal RPCT in **una relazione annuale da pubblicare sul sito istituzionale dell'amministrazione (art. 1, co. 14, l. 190/2012).**

Le funzioni del RPCT - Trasparenza

Altra funzione principale del RPCT è l'assunzione di responsabilità in materia di trasparenza.

Nella sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza deve essere predisposta un'apposita sezione dedicata alla trasparenza. Il RPCT deve svolgere stabilmente un'attività di monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione segnalando al Nucleo/OIV eventuali inadempimenti rilevati.

Altra competenza del RPCT è di assicurare l'accesso civico. Con riguardo all'accesso civico "semplice", istituto attivabile per richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati la cui pubblicazione è normativamente prevista (art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013), il RPCT è destinatario delle istanze ed è tenuto a concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e di comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Le funzioni del RPCT - Trasparenza

Il RPCT ha l'obbligo di segnalare all'ufficio di disciplina, al vertice politico e al Nucleo i casi in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui sia stata riscontrata la mancata pubblicazione (art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013).

Con riferimento **all'accesso civico generalizzato** (art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013), il RPCT è il soggetto cui il legislatore ha affidato il ruolo di ricevere e trattare le richieste di riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta.

La decisione deve intervenire, con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Laddove l'accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti la protezione dei dati personali, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Con riferimento al **wistleblowing** Il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute" da ritenersi obbligatoria in base al co. 6 dell'art. 54-bis.

Responsabilità del RPCT Controllo ANAC sul suo operato

Il RPCT, in relazione al **wistleblowig**, in merito alle “attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute” è soggetto all’applicazione di sanzioni da parte dell’ANAC qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. Si rammenta che l’art. 1, co. 13, della legge 190/2012 prevede che la sanzione disciplinare a carico del RPCT **«non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi»**. Il legislatore, tuttavia, ammette una prova liberatoria consentendo al RPCT di provare « di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano» (art. 1, co. 14, l. 190 del 2012).

Nota del Presidente ANAC del 01.06.2024 sugli obblighi di pubblicazione

Sulla base degli esiti di monitoraggio (*trasparenza al 30.11.2024*), così acquisiti, nonché del rispetto delle scadenze, le misure assunte dai RPCT potranno essere oggetto di valutazione da parte di ANAC nell’ambito dell’attività di controllo sull’operato dei RPCT di cui all’art. 45, comma 2, del dlgs 33/2013 per le conseguenti determinazioni.

Responsabilità del RPCT

Controllo ANAC sul suo operato

Il RPCT è tenuto a:

- 1) segnalare all'organo di indirizzo e ai Nuclei di valutazione/OIV, tutte le “disfunzioni” che ha riscontrato inerenti all'attuazione delle misure adottate;
- 2) indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Con riguardo alle **responsabilità derivante dalla violazione delle misure di trasparenza**, l'art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013 stabilisce che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Tali responsabilità non si attivano qualora il RPCT provi che l'inadempimento degli obblighi è dipeso da causa a lui non imputabile.

Il ruolo dei Nuclei di Valutazione/OIV in riferimento alla prevenzione della corruzione

I **Nuclei di valutazione/OIV** e le strutture con funzioni assimilabili:

- - possono ***partecipare al processo di gestione del rischio***, del PNA (Piano nazionale anticorruzione), offrendo nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- svolgono ***compiti propri connessi all'anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa*** (art 44 Dlgs n 33 2013);
- esprimono ***il parere obbligatorio*** sulla bozza del ***codice di comportamento*** adottato da ciascuna amministrazione (art 54 comma 5 Dlgs n 165 2001);
- favoriscono ***l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.***

Le funzioni ispettive dell'ANAC

ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL'ANAC

Normativa di riferimento: Regolamento n. 329/2017

L'Anac esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle Pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza

Finalità: individuare, anche sulla base delle segnalazioni pervenute, aree di attività amministrativa di maggiore esposizione al rischio di corruzione e controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione (immediatamente precettivi), nonché di dare adeguato sostegno all'adeguamento alla disciplina sulla trasparenza.

Attivata - d'ufficio - su segnalazione (fondata e specifica, altrimenti viene archiviata)

Comunicazione di avvio del procedimento: effettuata dal responsabile del procedimento. **Termine:** 60 giorni che decorre dalla data di ricevimento della segnalazione.

Come avviene l'attività istruttoria? Chi può partecipare?

- I soggetti cui è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento;

- Altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali correlati all'oggetto del procedimento che ne facciano richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'avvio del procedimento.

Il responsabile del procedimento formula per iscritto le richieste di informazioni e di esibizione di documenti che indicano:

- a) Fatti e circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti
- b) Termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento (da 10 a 30 giorni)

Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni.

Conclusione del procedimento

- ❖ Presa d'atto
- ❖ Raccomandazione non vincolante
- ❖ Segnalazione del mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione quale illecito disciplinare
- ❖ Ordine

Gli atti conclusivi del procedimento sono comunicati al RPCT, all'amministrazione interessata, nonché ai soggetti che hanno presentato la segnalazione e pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Consiglio può inoltre disporre la pubblicazione sul sito dell'amministrazione interessata.